

regolarizzazione, adempimenti e conteggi incompleti o errati.

« Il Ministero non mancherà di disporre le ispezioni del caso presso quegli uffici di Subeconomo i cui titolari risulti non corrispondano, con la necessaria sollecitudine, in merito alla regolarizzazione degli atti di cui trattasi: sarebbe anzi grato all'onorevole interrogante se volesse fornire notizie precise circa determinati casi di ritardo eccessivo per adottare senz'altro i provvedimenti che si appalesino più opportuni per rimuovere ogni inconveniente.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« DELLO SBARBA ».

**Di Fausto.** — *Al ministro dell'industria e commercio.* — « Per sapere se, nel riordinamento dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, di cui al decreto luogotenenziale del 19 giugno 1919, n. 1040, non creda necessario di collaborare con gli organi elettivi esistenti che rappresentano oltre seimila soci azionisti; rispettando comunque l'autonomia dell'Istituto stesso, della quale la classe degli impiegati si è dimostrata ben degna ».

**RISPOSTA.** — « Nessun provvedimento è stato adottato per togliere all'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma i suoi organi elettivi esistenti, e solo si è provveduto con decreto ministeriale del 25 giugno passato alla nomina del presidente del Consiglio di amministrazione in conformità all'articolo 36 dello statuto dell'Ente.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« RUBILLI ».

**Di Fausto.** — *Al ministro del tesoro.* — Per sapere se a facilitare la spontanea riduzione del numero degli impiegati prevista dall'articolo 62 del decreto-legge, n. 1971, del 23 ottobre 1919, non creda opportuno di estendere, con apposito provvedimento, agli impiegati che, in conformità del detto articolo, volontariamente chiedono il collocamento a riposo, il trattamento fatto dal precedente articolo 58 agli impiegati dispensati per effetto dell'epurazione, specialmente per quanto riguarda il minimo degli anni di servizio occorrenti per la liquidazione della pensione. E subordinatamente, se non creda conveniente di portare, anche per ragioni di armonia, a due anni il termine di un anno stabilito dal cennato articolo 62 ».

**RISPOSTA.** — « L'interrogazione dell'onorevole Di Fausto tende a facilitare la riduzione del nu-

mero degli impiegati, estendendo a coloro che ne facciano domanda di essere dispensati dal servizio, secondo la facoltà concessa dall'articolo 62 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, lo stesso trattamento previsto dall'articolo 58 del decreto-legge medesimo per gli impiegati dispensati perchè non più rispondenti per capacità, diligenza, assiduità e condotta alle esigenze dell'ufficio, e cioè:

a) liquidazione della pensione e concessione di una indennità pari a sei mesi di stipendio, agli impiegati cheentino dai 15 ai 20 anni di servizio;

b) concessione di una indennità pari ad un anno di stipendio agli impiegati che abbiano i 20 e più anni di servizio necessari per il conseguimento della pensione;

c) corresponsione di una indennità pari a sei mesi di stipendio agli impiegati che abbiano i 20 o più anni di servizio necessari per il conseguimento della pensione.

« L'onorevole Di Fausto propone inoltre di portare da un anno a due, il termine previsto dal citato articolo 62 per la presentazione delle domande di volontario allontanamento dal servizio.

« In merito deve riconoscersi che, nei riguardi del personale postale telegrafico e telefonico le proposte suddette risultano accolte, anzi superate dai provvedimenti adottati a favore del personale medesimo col recente decreto 8 giugno 1920, numero 770.

« Infatti questi provvedimenti consentono a coloro che domandano di essere collocati a riposo o dispensati dal servizio:

a) la liquidazione della pensione e la concessione di una indennità pari a 18 mesi di stipendio, seentino dai 15 ai 20 anni di servizio;

b) la concessione di un compenso pari a 18 mesi di stipendio, se non abbiano diritto a pensione; ma soltanto all'indennità per una volta tanto; e pari a 12 mesi di stipendio se, contando meno di cinque anni di servizio, non abbiano diritto all'indennità;

c) la corresponsione di un compenso pari a 18 mesi di stipendio, se abbiano 20 o più anni di servizio necessari per il conseguimento della pensione;

d) infine il termine utile per la presentazione delle domande di volontario allontanamento dal servizio e portato da un anno a cinque.

« Non si esclude pertanto che possano esservi ragioni di equità per consigliare di estendere agli altri funzionari dello Stato i benefici concessi ai funzionari postali telegrafici e telefonici.

« La questione non mancherà di formare oggetto di esame e di studio da parte di questo Ministero, pur non tralasciandosi di dichiarare fin d'ora che nell'interesse dell'Amministrazione, specie di quelle con carattere tecnico, occorrerebbe